

REGOLAMENTO SU PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 1 SOGGETTI DEL DIRITTO

Sono richiamati gli artt.65 e 66 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.57 del 29.09.1995.

Ai fini del Regolamento previsto dal terzo comma dell'art.65 e dal quarto comma dell'art.66 dello Statuto Comunale, si intendono per Cittadini i soggetti individuati dalle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art.1 ter dello Statuto Comunale.

ART. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La materiale presentazione delle petizioni e delle proposte può essere eseguita da uno dei sottoscrittori o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Ufficio Protocollo rilascerà ricevuta con apposita dichiarazione e copia dell'atto presentato e lo trasmetterà immediatamente al Segretario Comunale e al Sindaco.

ART. 3 OGGETTO DELL'INIZIATIVA

Il testo della petizione o proposta deve tassativamente esporre con precisione

- a) l'oggetto dell'iniziativa;
- b) la motivazione dell'iniziativa.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa disciplinato dal presente Regolamento le materie individuate dal terzo comma dell'art.67 dello Statuto Comunale.

ART. 4 SOTTOSCRIZIONI

Le sottoscrizioni sono apposte, in forma leggibile, in calce alla petizione o proposta, distintamente per argomento; le sottoscrizioni devono essere corredate con l'indirizzo, il recapito e la specifica indicazione del documento valido ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo.

Qualora i sottoscrittori non siano i soggetti di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.1 ter dello Statuto Comunale, dovranno produrre attestazione indicante il domicilio mediante autocertificazione, l'attività lavorativa mediante dichiarazione del datore di lavoro, l'attività di studio mediante dichiarazione del capo d'istituto.

Il Segretario accerterà l'autenticità del documento invitando almeno dieci sottoscrittori, scelti a sorteggio, a conferma dell'atto sottoscritto.

Qualora i sottoscrittori sorteggiati non si presentassero o qualora al controllo una o più sottoscrizioni non risultassero autentiche, fatte salve le iniziative ai sensi di legge nei confronti dei promotori, la petizione o proposta sarà sottoposta ad accurato controllo da parte del Segretario Comunale per verificare l'effettivo raggiungimento del quorum richiesto.

ART. 5 AMMISSIBILITA'

Il Segretario Comunale decide l'ammissibilità previa verifica dei requisiti della petizione o proposta definiti dalla vigente normativa.

Il Segretario Comunale, quale responsabile del procedimento istruttorio secondo la normativa vigente, inoltra la petizione o la proposta al Sindaco per il successivo esame e definisce l'organo comunale cui deve essere rivolta la petizione o la proposta, secondo le rispettive competenze; ne da quindi comunicazione ai promotori.

ART. 6 AUDIZIONE DEI PROMOTORI

Verificata la regolarità delle sottoscrizioni apposte sulla petizione o proposta, il Sindaco o l'Assessore competente convocano i promotori dell'iniziativa al fine di acquisire e fornire elementi utili alla conoscenza dell'oggetto.

Qualora i promotori, sentiti i sottoscrittori, si ritengano soddisfatti delle informazioni acquisite, possono chiedere al Sindaco, per iscritto, di non inserire all'ordine del giorno dell'organo competente la petizione o proposta in oggetto.

Dell'incontro viene stilato, a cura del Segretario o di un suo incaricato, un verbale firmato da un rappresentante dell'Amministrazione e da un rappresentante dei promotori.

ART. 7 MODALITA' DI INTERVENTO DEI PROMOTORI presso l'organo competente

Uno o più promotori illustrerà, qualora lo ritenga opportuno, il contenuto della petizione o proposta dopo che ne sia stata data lettura dal Presidente della seduta.

Al medesimo promotore potranno essere rivolte domande di chiarimento da parte dei Consiglieri Comunali o della Giunta.

ART. 8 VOTAZIONI

Il Consiglio Comunale o la Giunta si esprimono in merito alla petizione o proposta con votazione palese.

E' obbligo dell'Amministrazione comunicare l'esito del dibattito consiliare ai promotori dell'iniziativa.

Qualora l'organo competente risulti essere la Giunta Comunale, la decisione adottata deve essere comunicata in Consiglio Comunale nella seduta successiva alla predetta decisione.

ART. 9 RINNOVO DELLA PETIZIONE O DELLA PROPOSTA

Nell'ipotesi di risposta negativa da parte dell'organo competente alla petizione o alla proposta, le stesse potranno essere ripresentate solo qualora sia stato rinnovato il Consiglio Comunale.

ART. 10 COINVOLGIMENTO DEI COMUNI VICINIORI

Qualora una petizione o una proposta tratti argomenti che coinvolgono i Comuni limitrofi, il Sindaco invita i Sindaci, o loro delegati per la necessaria audizione presso l'organo competente.

ART. 11 PUBBLICITA'

E' istituito un pubblico registro di petizioni e proposte, custodito e aggiornato a cura della Segreteria Comunale. Sul registro sono altresì annotati gli estremi essenziali delle risposte dell'Amministrazione Comunale.

Del deposito di petizioni e proposte il Sindaco dà immediata notizia ai Capigruppo.

L'Amministrazione Comunale si impegna, quanto prima e compatibilmente con i tempi tecnici, a pubblicizzare sui propri mezzi di comunicazione la petizione o la proposta presentate e le relative decisioni motivate degli organi competenti.